

## SALMA – ESTUMULAZIONE

**Quesito del 24 novembre 2011 - Comune di X della Regione Veneto, tratto dal blog STUDIOPELLIZZARO [www.studiopelizzaro.blogspot.it](http://www.studiopelizzaro.blogspot.it)**

**Quesito:** Il vigente regolamento di polizia mortuaria all'art. 54-bis recita:

1 La sepoltura individuale privata di cui all'art. 48 (sono i loculi) può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti o cinerari.

2 .....

3 La concessione può essere effettuata un via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai sessantacinque anni, che dimostri di essere parente o affine sino al 4° grado o che sia coniuge superstite del defunto, in tal caso sarà assegnato il loculo posto immediatamente a fianco.

Si rende necessario capire cosa si intende per "salma" in quanto in più casi, viene fatta richiesta di estumulazioni straordinaria ed in alcuni casi anche ordinaria (dopo il rinnovo) per spostare una salma già tumulata, in loculi presenti nello stesso cimitero, ciò al fine di avvicinare le salme.

Dal combinato disposto dei commi dell'art. 54 - bis del Regolamento, opterei per l'interpretazione in base alla quale, una salma è tale al momento della sepoltura, dopo il decesso, e quindi resta tumulata nel loculo d'origine fino alla scadenza della concessione, resta salva l'estumulazione per feretri da destinarsi in altra sede (art. 45), ove "per altra sede", intendo altri cimiteri.

**Parere:** Occorre innanzitutto fare due precisazioni:

1) In Veneto i termini salma e cadavere sono da considerare sinonimi (in altre Regioni è stata introdotta una distinzione, ma in questo momento non ci interessa).

**2) Il cadavere (o salma) rimane tale dal momento della morte fino ad una scadenza, definita dall'art. 3 del DPR 254/2003, ovvero fino al compimento dei dieci anni di sepoltura per i cadaveri inumati, venti anni per quelli tumulati. Fino a queste scadenze si tratta di esumazione/estumulazione straordinaria. Dopo questo termine si hanno esumazioni/estumulazioni ordinarie, a prescindere dalla durata del contratto.**

**Cioè, nella vigenza contrattuale il Comune non può imporre la esumazione/estumulazione, ma se lo chiedono i familiari (per traslazione o cremazione) e se sono decorsi i termini anzidetti è comunque esumazione/estumulazione ordinaria.**

Quindi, se l'estumulazione è chiesta ai fini del trasferimento in altra sepoltura (anche nello stesso cimitero) nei primi vent'anni di sepoltura, a mio avviso trova applicazione l'art. 45, primo comma, del vostro regolamento, ovvero è il Sindaco (ergo, dirigente o responsabile di servizio) che autorizza di volta in volta la traslazione.

Se invece l'estumulazione avviene dopo i vent'anni (o meglio ancora, alla scadenza della concessione) trova applicazione l'art. 43, secondo comma, che obbliga alla inumazione, in questo recependo quanto contenuto nella circolare del Min. Sanità n.



10 del 31/7/1998, paragrafo 3 lett. a). Peraltro la stessa circolare ammette anche la ri-tumulazione nella stessa o in altra sepoltura.

In conclusione, se il vostro obiettivo è quello di contrastare le azioni tendenti a riavvicinare i feretri di congiunti, sostanzialmente aggirando la disposizione che prevede la collocazione "casuale" delle sepolture (in ordine di decesso), se questo è il vostro obiettivo, perché non lo chiarite definitivamente, vietandolo, nel regolamento?

---

***Estratto dell'art. 3 del DPR 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. (GU n.211 del 11-9-2003 ) Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2003***

Art. 3. Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

1. Si definiscono:

*a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;*

***b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.***

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni (1).



Note:

(1) DPR 285/1990 - ART. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

... omissis ...

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".

